Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 4 dicembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì* 9 *settembre* 1940-XVIII, *registro* 8 *Africa Italiana, foglio* 101.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Timossi Lelio di Alessandro e di Eva Lambi, nato a Firenze il 5 marzo 1894, tenente colonnello in s.p.e. — Al comando di un battaglione e di colonne costituite da elementi delle varie armi, concorreva in modo decisivo alla distruzione di numerose formazioni ribelli, riportando sotto il nostro controllo — con azione energica e decisiva — vaste zone di territorio. Nei numerosi, vittoriosi scontri sostenuti, rivelava spiccata capacità tattica e doti di coraggio e di calma.

MEDAGLIA DI BRONZO

Colonna Ernesto fu Luigi e di Quargnetti Luigia, nato a Pietramarazzi (Alessandria) il 27 agosto 1909, vice brigadiere dei CC. RR. — Volontario capo sezione mitraglieri di una banda irregolare indigena, durante aspro combattimento contro forti nuclei ribelli annidati su posizioni dominanti, si distingueva per calma e sprezzo

del pericolo. Dirigendo con particolare perizia il fuoco delle mitragliatrici, contribuiva efficacemente all'esito vittorioso dell'azione. Caduto un servente e ferito un altro di mitragliatrice a lui vicina, si portava all'arma stessa e continuava ad azionarla efficacemente.

Greppi Cesare di Fiorenzo e di Ines Astori, nato a Venezia il 29 febbraio 1908, sottotenente medico. — Volontario di una banda irregolari indigeni, in aspro combattimento impegnato con forze ribelli che tentavano di sopraffare un distaccamento della banda stessa, contribuiva con slancio e sprezzo del pericolo all'esito vittorioso dell'azione, nella quale trovava la morte un noto capo della rivolta. Rilevando belle virtù militari partecipava pure all'immediato inseguimento del nemico, sconfitto e posto in fuga.

Valentino Alfonso di Saverio e fu Massa Nunzia, nato a Canosa di Puglia (Bari) il 7 marzo 1913, sottotenente. — Durante aspro combattimento dava prova di serena fermezza, coraggio e capacità di comando. Sottoposto a nutrito e preciso tiro di avversari appostati a breve distanza, alla testa dei suoi ascari, con l'esempio del suo ardimento li trascinava all'attacco concorrendo a sventare la manovra dei ribelli ed a conquistare le ben munite posizioni nemiche.

Ali Giumale, ascari (27914) (*alla memoria*). — Conducente, si offriva volontario di rinforzare il proprio buluc mitraglieri e con alto sprezzo del pericolo, sebbene fatto segno a violento fuoco avversario, pur vedendo alcuni compagni cadere, restava presso la sua arma incitando i compagni, finchè rimaneva mortalmente ferito.

Elmi Olò, ascari (28210). — Conducente, si offriva volontariamente di rinforzare il proprio buluc mitraglieri e con alto sprezzo del pericolo, sebbene fatto segno a intenso fuoco avversario, pur vedendo alcuni compagni cadere, restava presso la sua arma incitando i compagni finchè rimaneva ferito.

Mohamed Ali Amhed Nur, ascari (64807). — Durante un improvviso combattimento contro ribelli appostati in posizioni dominanti, benchè ferito, continuava a combattere fino ad azione ultimata. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo, ardimento e spirito combattivo. Già distintosi in precedenti scontri.

Tuoldeberhan Mebrahtù, ascari (51119) (*alla memoria*). — Circondato da numerosi ribelli resisteva strenuamente, procurando loro perdite, finchè sopraffatto, lasciava la vita sul campo.

Zengan Scetiè, ascari. — Nel corso di varie azioni dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Durante uno scontro con numerosi avversari contribuiva col suo slancio al buon esito dell'azione, rimanendo gravemente ferito.

CROCE DI GUERRA.

Bruschetta Vittorio fu Giacomo e di Scarparo Angela, nato a Montagnana (Padova) il 28 gennaio 1905, vice brigadiere. — Addetto ad una banda di irregolari, in aspro combattimento contro forti nuclei di ribelli annidati su posizioni dominanti, si lanciava all'assalto alla testa dei suoi gregari, giungendo tra i primi sulle posizioni nemiche e contribuendo al felice esito dell'azione.

Minunno Antonio di Vito e di De Filippis Annunziata, nato a Bari il 13 marzo 1912, carabiniere. — Volontario in banda irregolari indigeni, durante aspro combattimento contro forze ribelli che tentavano di sopraffare un distaccamento della banda stessa sotto l'imperversare della fucileria nemica, assolveva brillantemente il suo compito di porta ordini e, nella fase dell'assalto, si slanciava con ardimento sulle posizioni nemiche giungendovi fra i primi.

Rinaldi Gino di Pietro e di Cricicchi Maria, nato a S. Miniato (Pisa) il 14 agosto 1906, carabiniere. — Volontario mitragliere in una banda di irregolari indigeni, in aspro combattimento, impegnato contro forze ribelli che tentavano di sopraffare un distaccamento della banda stessa, impiegava con calma ammirevole l'arma affidatagli, contribuendo efficacemente all'esito vittorioso dell'azione, nella quale i ribelli subivano notevoli perdite.

Taschini Ulderico di Luigi e di Bonanera Angela, nato a Sellano Norcia (Spoleto), carabiniere. — Volontario in banda irregolare indigeni, durante aspro combattimento, si slanciava arditamente alla testa di un nucleo di gregari contro forze ribelli che tentavano di sopraffare un distaccamento della banda stessa, dando bello esempio di valore e di sprezzo del pericolo e contribuendo al felice esito dell'azione.

Abdalla Mohamed, ascari (79840). — Nelle fasi più salienti del combattimento contro forze ribelli, era di esempio e di sprone ai compagni per tenacia ed ardire. Sempre ove più intensa ferveva la lotta, dava costanti prove di alte virtù militari.

Abdi Nur, ascari (31087). — Servente di un buluc mitraglieri, con alto sprezzo del pericolo e sentimento del dovere sebbene fatto segno ad intenso fuoco avversario, restava presso la propria arma. Ferito se ne allontanava solo quando vedeva il nemico ritirarsi. Nei numerosi combattimenti sostenuti dal battaglione dimostrava sempre ottime qualità di combattente.

Abiker Uelié Scekal, ascari (23646). — Durante un aspro combattimento, benchè ferito, rimaneva sul posto e incitava i propri compagni alla lotta.

Adem Isak, ascari (31781). — Durante un aspro combattimento, benchè ferito, rimaneva sul posto ed incitava i propri compagni alla lotta.

Adem Assan Dir, ascari (28605). — Abile tiratore di fucile mitragliatore, in una difficile fase di un combattimento, con aggiustate raffiche riusciva a respingere alcuni ribelli infliggendo loro sensibili perdite. Dava valido contributo al proseguimento della lotta, rimanendo al proprio posto di combattimento nonostante la violenza del fuoco avversario.

Assan Gulet Averghedir, ascari (28765). — In due combattimenti sostenuti dal battaglione effettuava servizi di pattuglia, incurante del fuoco avversario, portando notizie preziose sulla dislocazione del nemico. In altro combattimento era fra i primi a lanciarsi alla baionetta, trascinando con l'esempio i compagni.

Assan Nur Uadan, ascari (28153). — Abile tiratore di fucile mitragliatore, in una difficile fase di un combattimento, con aggiustate raffiche riusciva a respingere alcuni ribelli, infliggendo loro sensibili perdite. Dava valido contributo al proseguimento della lotta, rimanendo al proprio posto di combattimento nonostante la violenza del fuoco avversario.

Ghebreies Fecac, ascari (64378). — Durante più giorni di combattimento contro ribelli, si distingueva per coraggio e ardimento.

Ghetahun Scagliegno, ascari (32626). — In più giorni di azioni contro ribelli dimostrava elevate qualità militari entusiasmo e spirito aggressivo. In successivi combattimenti non aveva altra mira che il proprio dovere, incurante del pericolo e delle stesse ferite riportate combattendo.

Iacob Agub, ascari (73915). — Nello svolgersi delle azioni contro ribelli confermò prove di ardimento e volontà già dimostrate in tutta la campagna combattuta contro l'Etiopia.

Ibrahim Assan, ascari (31770). — Servente di un buluc mitraglieri con alto sprezzo del pericolo e sentimento del dovere, sebbene fatto segno ad intenso fuoco avversario, restava presso la proprio arma. Ferito, se ne allontanava solo quando vedeva il nemico ritirarsi. Nei numerosi combattimenti sostenuti dal battaglione dimostrava sempre ottime qualità di combattente.

Maiù Ali, ascari (32865). — Vice tiratore di buluc mitragliatrici, durante due successivi combattimenti si distingueva per coraggio ed ardimento contribuendo col fuoco efficace della propria arma a respingere un violento attacco avversario.

Mire Mohamed, ascari (32223). — Di pattuglia, visto un gruppo ribelle che, favorito dal terreno, tentava portarsi sul fianco del reparto, si slanciava arditamente contro il gruppo stesso con bombe a mano e lo obbligava a porsi in fuga. Ferito, rimaneva al proprio posto fino ad azione ultimata.

Mohamed Idris, ascari (64144). — In molteplici circostanze, dimostrava coraggio ed attaccamento al servizio. In un'azione svolta da un piccolo reparto, col preciso tiro della propria mitragliatrice, contribuiva al buon successo.

Mohamed Asciur Averghedir, muntaz (28601). — In due combattimenti sostenuti dal battaglione effettuava servizi di pattuglia incurante del fuoco avversario, portando notizie preziose sulla dislocazione del nemico. In altro combattimento era fra i primi a slanciarsi alla baionetta, trascinando con l'esempio i compagni.

Mohamed Assan, ascari (29563). — Vice tiratore di buluc mitragliatrici, durante due successivi combattimenti si distingueva per coraggio ed ardimento contribuendo col fuoco efficace della propria arma a respingere un violento attacco avversario.

Mohamed Soliman Ascet, ascari (64770). — Durante vari combattimenti quale porta arma, rendeva opera ardita e meritoria, spingendosi nelle zone più battute dall'azione dei ribelli, dimostrando dedizione al dovere ed elevato spirito di sacrificio.

Omar Uelié, ascari (24529). — Nelle fasi più salienti del combattimento contro forze ribelli, era di esempio e di sprone ai compagni per tenacia ed ardire. Sempre ove più intensa ferveva la lotta, dava costanti prove di alte virtù militari.

Osman Barre Averghedir, ascari (38662). — Addetto alle salmerie durante vari combattimenti contribuiva a diminuire le perdite dei quadrupedi. In un combattimento, chiamato a rinforzare il plotone comando lanciato al contrattacco si distingueva per coraggio e ardimento assaltando il nemico con la baionetta e bombe a mano.

Scire Giama Averghedir, ascari. — Addetto alle salmerie durante vari combattimenti contribuiva a diminuire le perdite dei quadrupedi. In un combattimento, chiamato a rinforzare il plotone comando lanciato al contrattacco, si distingueva per coraggio e ardimento, assaltando il nemico con la baionetta e bombe a mano.

Uasiè Uorchenè, ascari (97513). — In vari combattimenti contro ribelli dava prova di coraggio e spirito combattivo. In uno scontro isolato, alla testa del proprio buluc, era tra i primi ad affrontare animosamente gli avversari.

(4199)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1618.

Concessione della esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati, per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato per la zona B ad oriente del Bisagno nella città di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alle nuove costruzioni che sorgeranno, ai sensi del R. decreto 18 ottobre 1934-XII, per l'attuazione del piano particolareggiato del piano regolatore riguardante il centro della città di Genova, denominato « Zona *B* » ad oriente del Bisagno, è conservata la esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle sovrimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati, anche se iniziate dopo il 31 dicembre 1939-XVIII, ma entro il 31 dicembre 1944-XXIII, sempre che siano compiute nel periodo di tre anni dall'inizio, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 1° del R. decreto legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, ferma restando, ad ogni effetto in tal caso, la decorrenza dell'esenzione dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Nulla è innovato a quanto è stabilito nell'ultimo comma del suddetto art. 13 del R. decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1940-XIX, n. 1619.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 546;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 84 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1940-41, è aumentato di L. 13.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428 *foglio* 5. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 settembre 1940-XVIII, n. 1620.

Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, che approva l'ordinamento militare per i Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e le successive modificazioni;
Ritenuto necessario di migliorare per i militari libici il trattamento stabilito dal citato ordinamento nei riguardi dei riformati per eventi di guerra o di servizio e delle famiglie dei deceduti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari libici riformati per infermità conseguenti da eventi di guerra o di servizio, semprechè per quest'ultimo caso non emerga colpa o negligenza da parte del riformato, hanno diritto ad una pensione vitalizia corrispondente alla paga giornaliera aumentata di un quinto, alla paga giornaliera o alla paga giornaliera diminuita di un terzo, se la infermità sia ascritta rispettivamente alla prima, seconda o terza categoria della tabella allegata al decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1003.

Qualora l'infermità debba ascriversi alla quarta categoria della tabella medesima, è concessa ai militari interessati una gratificazione per una volta tanto, pari a mesi 15 della paga giornaliera.

Art. 2.

Quando non si possa emettere un giudizio definitivo sulla gravità delle lesioni o malattie che rientrerebbero nella prima, seconda o terza categoria, specie quando non vi siano elementi sicuri per stabilire il carattere permanente della infermità riscontrata, non si farà luogo all'assegnazione della categoria, ma verrà liquidato un assegno rinnovabile in misura uguale alla pensione che potrebbe spettare se fossero permanenti i disturbi constatati.

La durata dell'assegno, da determinare in base a parere medico, sarà non inferiore ad un anno e non superiore a tre.

Al termine del periodo stabilito si procederà a nuovo accertamento sanitario, in seguito al quale dovrà assegnarsi definitivamente quella pensione o gratificazione che potrà spettare al militare in base alle ultime constatazioni mediche.

Agli effetti sopraindicati il nuovo accertamento sanitario potrà essere fatto anche prima dello scadere del periodo di assegno quando l'interessato ne faccia domanda o quando risulti in modo evidente, per rapporti di autorità competenti, che le condizioni del militare siano migliorate in modo da permettergli di attendere a lavoro proficuo.

Art. 3.

Agli orfani dei militari libici morti per ferite, lesioni, malattie riportate a causa di servizio è concessa, fino al compimento del quattordicesimo anno di età, una pensione nella seguente misura giornaliera:

L. 1,20 per un orfano;
» 1,70 per due orfani;
» 2,20 per tre orfani;
» 2,70 per quattro o più orfani.

La concessione stessa è estesa agli orfani dei militari libici riformati per infermità ascritta alla prima, seconda e terza categoria deceduti dopo di essere stati ammessi a fruire della pensione di cui all'art. 1 per aggravamento dell'infermità che ha determinato l'assegnazione della pensione stessa.

Il pagamento delle pensioni concesse agli orfani di cui ai comma precedenti è effettuato alle persone che, secondo le consuetudini locali, ne hanno la tutela ed in presenza degli orfani stessi per accertarne l'esistenza in vita.

Art. 4.

Indipendentemente dalla pensione agli orfani, al coniuge superstite od, in mancanza, agli ascendenti del militare deceduto nelle circostanze di cui al precedente art. 3, è concesso, una volta tanto, un sussidio in misura non superiore a mesi sei della paga giornaliera percepita dal defunto, tenuto conto delle condizioni finanziarie degli interessati, del grado e della anzianità di servizio nonchè della condotta in servizio militare del defunto.

Art. 5.

Agli effetti dei precedenti articoli si considerano come avvenute per eventi di guerra la morte dei militari per maltrattamenti o per mancanze di cure durante la prigionia e le infermità contratte dagli stessi in conseguenza dei disagi subìti nello stato di prigionia.

Art. 6.

L'accertamento del diritto alla pensione, gratificazione e sussidio di cui agli articoli precedenti e l'emanazione del relativo decreto di concessione, sono di competenza del Governo della Libia, a carico del quale grava la relativa spesa.

Ove, però, il fatto che dà luogo all'assegnazione del beneficio si verifichi durante il servizio nell'Africa Orientale Italiana di militari libici, la spesa è a carico dei Governi interessati dell'Africa Orientale Italiana, che provvedono alla emanazione del decreto di concessione.

Art. 7.

In materia di pensioni, gratificazioni e sussidi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 è ammesso ricorso al Governatore generale della Libia, e contro le decisioni di questi al Ministro per l'Africa Italiana.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 6 contro la decisione dei Governatori dell'Africa Orientale Italiana è ammesso ricorso al Ministro per l'Africa Italiana, al quale è trasmesso per il tramite del Governatore generale Vice Re.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si estendono ai casi di infermità, lesioni e decessi dipendenti da fatti d'arme o da eventi di servizio verificatisi dal 18 aprile 1935-XIII.

Però agli effetti economici delle nuove concessioni di pensioni non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, nè, comunque, per i militari riformati per infermità di terza categoria, al compimento del 18° mese dalla data della riforma.

Art. 9.

Agli effetti della concessione di pensione, gratificazione e sussidi previsti dal presente decreto, la paga giornaliera da prendere di base è quella percepita dal militare all'atto del decesso, del fatto che diede luogo alla riforma o della cessazione dal servizio militare, compresi gli aumenti periodici dovuti a rafferma o ad effettivo servizio prestato nel grado.

Per il computo delle pensioni, gratificazioni e sussidi i mesi sono calcolati di trenta giorni.

Art. 10.

Le quote di pensione sono pagate a mensilità maturate su presentazione ad una autorità militare, civile o consolare di apposito libretto costituito da un estratto del decreto di concessione e da un fascicolo di tagliandi rinnovabili a madre e figlia dal quale risultano i pagamenti effettuati.

Il libretto è munito di fotografia del titolare, o, nel caso di pensione concessa a favore di orfani di militari deceduti, della fotografia degli orfani e di quella del tutore.

In quest'ultimo caso debbono essere indicati nominativamente tutti gli orfani e la data in cui ciascuno di essi compirà il quattordicesimo anno di età ai fini della cessazione o riduzione della pensione.

Art. 11.

Le pensioni previste dal presente decreto non sono riversibili (salvo la eccezione di cui al secondo comma dell'art. 3) e non sono cedibili nè sequestrabili.

Art. 12.

Perdono diritto al godimento della pensione i titolari di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto che:

a) acquistino la cittadinanza di uno Stato estero;
b) riportino condanne per reati politici o militari.

Art. 13.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dal titolare o dal tutore, nel caso di pensione concessa a favore di orfani di militari deceduti, sono prescritte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La mancata riscossione della pensione per tre anni consecutivi fa decadere ogni diritto inerente alla pensione stessa.

Nell'uno o nell'altro caso però, con decreto governatoriale motivato può essere riconosciuto che la mancata riscossione delle rate sia dovuta a comprovati gravi motivi, e determinata la data di inizio di questi, reintegrando dalla data medesima i titolari dei loro diritti, salvo, in ogni caso, gli effetti della prescrizione biennale che eventualmente si fosse in precedenza verificata.

Art. 14.

Sono abrogati in materia di pensioni e gratificazioni ai militari riformati e sussidi ai congiunti di quelli deceduti gli articoli da 74 a 78 e 80 dell'ordinamento dei Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608 e modificato dal R. decreto 18 maggio 1931-IX, n. 901.

Rimangono però ferme le concessioni previste dai citati articoli per gli eventi verificatisi anteriormente al 18 aprile 1935-XIII.

Art. 15.

Le misure delle pensioni privilegiate di prima e seconda categoria concesse ad ex militari libici anteriormente al 1° luglio 1926-IV, di cui all'art. 79 dell'ordinamento per i Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, sono equiparate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a quelle delle pensioni risultanti dall'applicazione delle paghe e relativi aumenti periodici in vigore alla data stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, *foglio* 83. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1940-XIX.
Revoca di sequestro e sottoposizione a sindacato della Società nazionale dei Radiatori, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto in data 21 agosto 1940-XVIII con il quale è stata sottoposta a sequestro la Società nazionale dei Radiatori, con sede a Milano;

Vista la relazione del sequestratario;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 21 agosto 1940-XVIII con il quale la Società nazionale dei Radiatori, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro.

La Società stessa è sottoposta a sindacato ed il relativo incarico viene affidato al Consigliere nazionale Eugenio Colseschi.

Roma, addì 6 novembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4586)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1940-XIX.
Sostituzione del sindacatore della Rappresentanza italiana del Crédit Commercial de France, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto 19 agosto 1940-XVIII col quale ha sottoposto a sindacato la Rappresentanza italiana del Crédit Commercial de France ed ha affidato il relativo incarico al rag. Antonio Russo;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il rag. Russo nell'incarico predetto;

Sentito il Ministero delle finanze;

Decreta:

E' nominato sindacatore della Rappresentanza italiana del Crédit Commercial de France, con sede in Milano, il sig. Angelo Campiglio in sostituzione del rag. Antonio Russo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4587)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Ditta Martini & C. Trasporti internazionali, con sede a Ventimiglia, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Martini e C. Trasporti internazionali si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Ditta Martini e C. Trasporti internazionali, con sede a Ventimiglia, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Gerolamo Salvo di Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4588)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1940-XVIII.

Sostituzione di un membro del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, col quale venne istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 14 dello statuto dell'Associazione suddetta, approvato col R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visti il R. decreto 21 novembre 1929, n. 2476, ed il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1939-XVII, registro n. 8, foglio n. 238, col quale fu provveduto alla composizione del Consiglio tecnico dell'Associazione suddetta per il triennio 1° gennaio 1939-XVII-31 dicembre 1941-XX;

Vista la nota 27 settembre 1940-XVIII, n. 2850, dell'Associazione nazionale del controllo della combustione con cui si propone in sostituzione dell'ing. Grazioli Vincenzo, la nomina a membro del Consiglio tecnico dell'ing. Sandulli Domenico, direttore di sezione;

Decreta:

L'ing. Sandulli Domenico, direttore di sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, è chiamato a far parte del Consiglio tecnico dell'Associazione stessa, in sostituzione dell'ing. Grazioli Vincenzo, a decorrere dalla data del presente decreto, fino al 31 dicembre 1941-XX.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(4577)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1940-XIX.

Cessazione dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1933-XII, n. 2411, col quale il sig. Ranghi Mario fu Giovanni fu nominato rappresentante alle grida del sig. Barba Bruno, agente di cambio presso la Borsa di Roma;

Visto l'atto in data 29 ottobre 1940-XIX, per notaro Antonio Russo Ajello di Roma, col quale è stata revocata la procura rilasciata al sig. Ranghi Mario dal detto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Ranghi Mario fu Giovanni cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Barba Bruno, agente di cambio presso la Borsa di Roma.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4565)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 10421 del 12 ottobre 1940-XVIII il sig. Sonnino Silvano di Paolo e di Marchini Narcisa, nato a Livorno il 2 febbraio 1901, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Sonnino » con quello « Marchini » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Gemma Stocchi di Guglielmo e di Maraviglia Amalia, nata a Caserta il 15 maggio 1905, e al figlio Paolo di Silvano e di Gemma Stocchi, nato a Siena il 1° marzo 1928.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4569)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Il giorno 17 novembre 1940-XIX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Lamosano (comune di Chies d'Alpago) in provincia di Belluno.

(4568)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 novembre 1940-XIX - N. 246

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,62
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7991
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,75
Id. 3,50% (1902)	73,95
Id. 3,00% Lordo	52,25
Id. 5,00% (1935)	94,85
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,15
Id. Id. 5,00% (1936)	96,20
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,40
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,625
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	95,625
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,825
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Smarrimento di certificati di rendita del Prestito redimibile 3,50 per cento**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 % (1934)	510470	Laudiero Teresa fu Pasquale moglie di Scala Oreste fu Francesco dom. a Nola (Napoli). Vincolato come dote della titolare . . . . L.	2.978,50
Cons. 5 %	56198 (solo per il certif. di propr.)	Fontana Federico di Antonino, minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Fontana Antonio fu Federico dom. in Genova, col vincolo di usufrutto vit. a favore dello stesso Fontana Antonio fu Federico . . . . »	3.245 —
Id.	375774 409885 438783 (solo per i certif. di usufr.)	Rossi Felice, Arnaldo, Ugo, Gustavo e Aida di Enrico, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Bagnoli del Trigno (Campobasso) e figli nascituri del detto Rossi Enrico. Vincolati di usufrutto vitalizio a favore di Colavecchio Maria-Giovanna fu Francesco dom. in Frosolone (Campobasso) »	925 — 935 — 1.930 —
Red. 3,50 % (1934)	435144	Marchetti Ugo fu Paolo dom. in Verona . . »	38,50
Id.	404123	Cenati Albino fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Radici Erminia fu Giovanni ved. Cenati dom. a Romano Lombardo (Bergamo) . . . . »	98 —
Rendita 5 %	161688	Ente di Assistenza per l'Isola di Castelrosso (Rodi) . . . . »	655 —
Cons. 5 %	251877 (solo per il certif. di propr.)	Lombardi Giuseppe fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Sebastianelli Maria-Carmina ved. di Lombardi Pietro dom. in Guardia Sanframondi (Benevento) con usufrutto vitalizio a favore di Sebastianelli Maria-Carmina fu Pasqualeantonio ved. di Lombardi Pietro . . . . . . »	100 —
Red. 3,50 % (1934)	497367	Luppino Caterina e Francesco fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Lupoi Carmina ved. Luppino Francesco dom. a Sinopoli (Reggio Cal.) . . . . . . »	843,50
Cons. 3,50 %	126754	Godin Susanna di Giovanni maritata Godin Pietro fu Giacomo dom. a Prarostino (Torino) . . . . »	52,50
Red. 3,50 % (1934)	38400	Carollo Ignazia di Giuseppe ved. di Tumbarello Bortolo dom. a Monte S. Giuliano (Trapani). . . . . »	17,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 novembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4459)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aggregazione del Consorzio di bonifica di 2° grado per il canale irriguo Emiliano Romagnolo dei Consorzi di bonifica delle provincie di Mantova, Ferrara, Forlì e Bologna.

Con R. decreto 8 ottobre 1940, registrato dalla Corte dei conti il 3 novembre successivo al registro 19, foglio 392, il Consorzio di 2° grado costituito tra i Consorzi di Parmigiana Moglia, di Burana, della bonifica renana e della bassa pianura ravennate, nelle provincie di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna, per l'esecuzione e l'esercizio delle opere irrigue di interesse comune, sono stati aggregati altri Consorzi di bonifica della provincia di Mantova, Ferrara, Forlì e Bologna denominati:

Consorzio di bonifica di Revere con sede in Revere (Mantova);
Consorzio di bonifica dell'Agro Mantovano Reggiano, con sede in Mantova;
Consorzio del sesto circondario « Canale di Cento », con sede in Cento (Ferrara);
Consorzio « Cavo Tassone » nel 4° circondario idraulico ferrarese, con sede in Ferrara;
Consorzio di scolo e di bonifica Cavamento Palata, con sede in Bologna;
Consorzio di bonifica del Savio, con sede in Cesena (Forlì);
Consorzio Fosso Ghiaia con sede in Ravenna;
Consorzio di Via Cupa con sede in Ravenna;
Consorzio Bevanella con sede in Ravenna;
Consorzio Lama con sede in Ravenna;
Consorzio S. Alberto con sede in Ravenna;
Consorzio Porte Fuori con sede in Ravenna.

(4578)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di 2° grado pel canale Emiliano-Romagnolo

Con decreto Ministeriale 27 novembre 1940-XIX, n. 8601, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di 2° grado per il canale Emiliano-Romagnolo, deliberato dal commissario governativo in data 14 novembre 1940.

(4582)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 giugno 1939-XVII, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno);
Veduto il proprio provvedimento in data 27 giugno 1939-XVII, con il quale il signor Felice Palla è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto signor Palla;

Dispone:

Il signor Luigi Devich fu Giovanni è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, avente sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del signor Felice Palla.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4558)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso interno bandito con avviso 6623-S, in data 20 luglio 1938-XVI, per un posto di ostetrica condotta in comune di Vicenza;
Visti gli articoli 23, 58, 81 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee nel concorso interno di cui sopra è cenno:
1) Frassoldati Maria, con punti 76,50/400;
2) Reghelin Delizia Valeria, con punti 72,75/400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Regia prefettura e del comune di Vicenza.

Vicenza, addì 21 novembre 1940-XIX

Il prefetto: ALLIAUDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso interno per il conferimento di un posto di ostetrica condotta in comune di Vicenza;
Visti gli articoli 24, 58 e 81 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Frassoldati Maria vedova Campiani, è dichiarata vincitrice del concorso interno per un posto di ostetrica condotta del comune di Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Regia prefettura e del comune di Vicenza.

Vicenza, addì 21 novembre 1940-XIX

Il prefetto: ALLIAUDI

(4534)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.